

AVVISI PUBBLICI
FONDO EFFICIENZA ENERGETICA 2026

FAQ
Frequently Asked Questions
(Agg. nro 28/08/2026)

1.	Premesso che l'azienda è costituita in forma di Fondazione ed è regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di Perugia, si chiede di chiarire: 1) se l'iscrizione al Registro delle Imprese costituisca un requisito indispensabile ai fini dell'ammissibilità 2) se, considerato che per la Fondazione l'IVA rappresenta un costo non detraibile, sia ammissibile a finanziamento l'importo delle spese al lordo dell'IVA.	1) Sì, l'iscrizione è un requisito indispensabile. Per poter accedere al finanziamento agevolato, le imprese (micro, piccole, medie e grandi) devono risultare regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio e risultare attive presso la stessa alla data di presentazione della domanda. 2) Sì, ma solo a determinate condizioni. L'IVA costituisce una spesa ammissibile (e quindi finanziabile) esclusivamente qualora non sia recuperabile dal beneficiario ai sensi della normativa vigente (Articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060). Se l'azienda non può recuperare l'IVA e questa rappresenta a tutti gli effetti un costo, l'imposta può essere inclusa nelle spese ammesse; in caso contrario, le spese devono essere considerate al netto dell'IVA detraibile
2.	L'agibilità dell'immobile prevista al punto 4 dell'art 5 può essere richiesta in concomitanza agli altri titoli abilitativi in fase di domanda e documentata prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento alla stregua di tutte le "autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, titoli abilitativi, visti o pareri previsti.", come previsto dal punto 9 del medesimo art. 9.	L'agibilità dell'immobile, ove prevista, non deve necessariamente risultare presente alla data di presentazione della domanda, ma dovrà essere posseduta e comprovata entro la sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato. Resta distinta la disciplina prevista dall'art. 9, commi 6, 8 e 9, per la documentazione relativa ai titoli, autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, visti o pareri necessari alla realizzazione dell'intervento e per quella relativa alla disponibilità dell'immobile. Per tale documentazione, qualora non ancora disponibile in forma completa o aggiornata alla data di presentazione della domanda, possono essere prodotte le dichiarazioni previste dall'Avviso, fermo restando l'obbligo di acquisire e produrre la relativa documentazione comprovante prima della sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato.
3.	Un'impresa operante nel settore ricettivo, che intende partecipare agli Avvisi "Bando Rinnovabili 2026" e "Efficienza Energetica 2026", è attualmente in possesso di un'agibilità parziale della struttura. Per i due piani privi di agibilità sono già state presentate le relative pratiche di regolarizzazione. Considerato che tali aree saranno interessate dagli interventi oggetto di agevolazione, si chiede se l'agibilità dell'intera struttura debba essere	Gli avvisi "Bando Rinnovabili 2026" e "Efficienza Energetica 2026" stabiliscono che la sede di realizzazione dell'intervento deve essere regolarmente accatastata, dotata di agibilità (ove prevista), conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e dotata dei titoli abilitativi richiesti, ma specificano che tali condizioni devono sussistere entro la sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato e non al momento dell'invio della domanda

	necessariamente acquisita prima della presentazione della domanda di agevolazione.	
4.	E' disponibile un file Excel utile per la simulazione del calcolo ESL ?	Il file Excel per la simulazione del calcolo ESL sarà reso disponibile a breve sul sito Gepafin nella sezione relativa all'Avviso
5.	Gli avvisi "Bando Rinnovabili 2026" e "Efficienza Energetica 2026" prevedono che, qualora l'importo del Finanziamento agevolato richiesto sia superiore a euro 150.000,00, deve essere prodotta l'autocertificazione dei dati necessari agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Modulistica Antimafia)." Tale documentazione rientra tra gli allegati obbligatori da caricare in fase di presentazione domanda? Se vengono presentate più domande ciascuna con un finanziamento agevolato inferiore ad euro 150.000 ma la cui somma porta a superare tale importo, la modulistica antimafia deve essere inviata o no?	Qualora l'importo del finanziamento aggregato, riferito ad un determinato Bando e riconducibile al medesimo richiedente sia superiore ad euro 150.000 è necessario compilare l'apposito Allegato Antimafia. L'allegato è disponibile sul sito di Gepafin, alla pagina "Prestiti diretti", nella sezione "Modulistica Antimafia". L'obbligo di compilazione si applica sia nel caso in cui una singola domanda superi euro 150.000, sia nel caso in cui la somma degli importi di più domande presentate a valere sullo stesso Avviso Pubblico e dal medesimo richiedente superi tale soglia.
6.	Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle per l'acquisto e la messa in posa di un impianto fotovoltaico ?	No, nell'ambito dell'Avviso "Efficienza Energetica 2026", le spese per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico non sono ammissibili. L'Articolo 7, comma 2, lettera n) del bando esclude infatti esplicitamente dalle agevolazioni le spese <i>"relative ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"</i>. Tuttavia, puoi finanziare questo specifico intervento tramite l'Avviso "Fonti Rinnovabili 2026" disponibile sul sito di Gepafin, alla pagina "Prestiti diretti"
7.	Il contributo previsto dall'Avviso efficienza energetica 2026 - PR FESR Regione Umbria 2021-2027 è compatibile con il Conto Termico 3.0 (DM 07/08/2025)?	L'Avviso consente il cumulo con altri aiuti di Stato e misure di sostegno pubblico esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, nel rispetto dell'articolo 8 (cumulabilità) del Regolamento (UE) n. 651/2014, dell'intensità massima di aiuto prevista dal regime e del divieto di doppio finanziamento delle medesime spese ammissibili. Pertanto, l'ammissibilità del cumulo con il Conto Termico 3.0 è subordinata anche al rispetto della disciplina che regola tale misura. Qualora la normativa del Conto Termico preveda specifiche limitazioni o divieti di cumulabilità con altri incentivi statali riferiti alle medesime spese, tali disposizioni trovano applicazione e devono essere rispettate.
8.	Vista la premialità relativa all'impegno a conseguire la certificazione ISO 50001 entro la data di rendicontazione, le spese sostenute per il conseguimento della menzionata certificazione rientrano tra quelle ammissibili?	Le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione ISO 50001 non rientrano tra le spese ammissibili. Le spese ammissibili all'intervento sono indicate al comma 1 dell'Art. 6.
9.	E' ammissibile la sostituzione di un trattore esistente con un nuovo mezzo caratterizzato da un'efficienza energetica superiore di almeno il 5%,	La sostituzione di un trattore esistente NON è un intervento ammissibile nell'ambito dell'Avviso in quanto, come previsto dall'Art.7 comma 2, sono escluse le spese relative a tutti i mezzi, targati e non, destinati al

	nell'ambito di una struttura ricettiva rurale con attività primaria classificata nella Sezione I ATECO?	trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici mobili).
10.	Nel caso di un'impresa che abbia un codice ATECO prevalente appartenente a una delle sezioni espressamente escluse dal bando ma che eserciti presso la medesima unità produttiva anche un'attività identificata da un codice ATECO secondario rientrante tra quelli ammissibili, regolarmente comunicato al Registro delle Imprese e concretamente esercitato, è possibile considerare tale impresa tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione?	Ai fini dell'ammissibilità il comma 1 dell'Art. 3 dell'Avviso richiede che l'impresa eserciti, presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento, un'attività primaria con codice ATECO ammissibile, appartenente a una qualunque sezione della classificazione ATECO vigente, ad esclusione delle sezioni A, D, L, M, P, U, V. (Sezioni aggiornate in base alla classificazione ATECO 2025). Pertanto, il requisito è riferito all'attività primaria esercitata presso l'unità produttiva interessata dall'intervento e la presenza, presso la medesima unità produttiva, di un'attività secondaria con codice ATECO ammissibile non è sufficiente.
11.	E' possibile accedere alla piattaforma in qualità di consulente come semplice "compilatore" della domanda? Nel caso come possiamo procedere all'invio della stessa con sottoscrizione a cura del Legale Rappresentante dell'azienda, senza assunzione degli impegni della domanda da parte del consulente-compilatore?	Sì, è possibile accedere alla piattaforma in qualità di consulente come semplice "compilatore" della domanda. In questo caso il sistema genererà automaticamente un'apposita delega. La delega, la domanda d'aiuto e tutti gli altri allegati e documenti previsti dal bando dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa richiedente.
12.	E' possibile reperire il fac-simile del "modulo di domanda" al fine di verificare i dati necessari alla compilazione della stessa?	No, il fac-simile non è disponibile per questo Avviso. I campi da compilare saranno visibili nel portale di Gepafin, tuttavia la documentazione da preparare ed inviare è già indicata nello stesso Avviso.
13.	Sono possibili interventi all'esterno dell'azienda interessata (giardino e pertinenza lastricata)? Nello specifico l'intervento riguarda l'installazione di un impianto di illuminazione di elevata efficienza e l'installazione di un impianto di controllo accessi .	Ai fini dell'ammissibilità degli interventi, il riferimento è l'unità produttiva. Pertanto, qualora le aree esterne siano di pertinenza dell'immobile in cui è ubicata l'unità produttiva, tali aree possono essere considerate parte integrante della stessa e, di conseguenza, gli interventi realizzati su di esse possono risultare ammissibili. Restano, in ogni caso, ferme le condizioni previste dall'art. 5, commi 4 e 5, relative alla disponibilità dell'immobile, all'accatastamento ed ai titoli abilitativi, nonché le spese non ammissibili indicate all'art. 7. Nello specifico, l'impianto di illuminazione può essere solo una sostituzione di impianto già esistente e normalmente funzionante, mentre l'impianto di controllo di accessi non appare un intervento di efficienza energetica.
14.	Possono fare domanda imprese di tutto il territorio regionale o solo quelle rientranti nei comuni dell'Allegato 15?	Possono presentare domanda tutte le imprese con sede in qualsiasi comune della Regione Umbria o che ivi intendano trasferirvi. L'elenco dei territori e delle sezioni comunali riportato nell'Allegato 15 serve esclusivamente ad individuare le aree ammesse alla maggiorazione del 5% sull'intensità massima di aiuto nel caso in cui l'impresa scelga il Regime di Esenzione (ai sensi degli articoli 38 e 38-bis del Regolamento UE n. 651/2014).
15.	L'Avviso esclude espressamente tutte le imprese appartenenti alla Sezione A – Agricoltura, silvicoltura e pesca , senza distinguere tra imprese	Con riferimento alla DGR Regionale (n.609 seduta del 10/06/2026) 'PR FESR 2021-2027- Azione 2.1.1 - Linee guida per la predisposizione dell'Avviso Efficienza

	che svolgono produzione agricola primaria e imprese che prestano servizi di supporto, agromeccanici o ausiliari. Tuttavia, le disposizioni europee richiamate dall'Avviso sembrano circoscrivere l'esclusione alla produzione primaria di prodotti agricoli e non all'intera Sezione A della classificazione ATECO. Si chiede se, ai fini dell'ammissibilità, debba essere considerata la collocazione formale del codice ATECO nella Sezione A della classificazione statistica o se possa essere presa in considerazione la natura sostanziale dell'attività economica effettivamente esercitata.	Energetica tramite strumento finanziario 2026". Sebbene la produzione agricola non primaria possa risultare ammissibile ai fini dei regolamenti (UE) n. 651/2014, e n.2023/2831, l'Avviso regionale ha individuato un perimetro più restrittivo, escludendo espressamente l'intera Sezione A della classificazione ATECO. Ne consegue che l'eventuale riconducibilità dell'attività concretamente esercitata dal richiedente ad attività diversa dalla produzione agricola primaria può essere ammissibile ai fini dell'applicazione dei regolamenti europei, ma non è sufficiente a superare la causa di esclusione prevista dall'Avviso Efficienza Energetica 2026.
16.	Alla luce di quanto disposto dall'articolo 4 "Caratteristiche del finanziamento agevolato" che prevede una percentuale massima dell'80% per le piccole imprese e una remissione del debito fino al 50% e quanto disposto dall'articolo 15 "Natura e intensità dell'aiuto (De Minimis o Regolamento 651/2014)" che invece prevede un'intensità massima di aiuto per le piccole imprese pari al 50%, indipendentemente dal regime di aiuto scelto (senza considerare le maggiorazioni del 5%), si chiede come si può raggiungere l'intensità di aiuto massima dell'80% menzionata nell'articolo 4?	Non esiste un'intensità di aiuto massima dell'80%. La percentuale massima dell'80% di cui all'Art.4 si riferisce alla quota delle spese ammissibili che può essere finanziata attraverso il finanziamento agevolato. La remissione del debito fino al 50% potrà essere riconosciuta nei limiti in cui il valore complessivo dell'aiuto, determinato considerando la remissione del debito e il beneficio derivante dall'applicazione del tasso agevolato, rimanga entro l'intensità massima di aiuto prevista dall'Art. 15, in relazione al regime di aiuto prescelto (de minimis o Regolamento (UE) n. 651/2014).
17.	Con riferimento all'art. 7, comma 2, lettera m), del Bando, che esclude dalle spese ammissibili quelle "relative a tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici mobili)", si chiede se possano invece rientrare tra le spese ammissibili le macchine movimento terra non targate (quali, a titolo esemplificativo, escavatori, pale gommate, miniescavatori, terne) e i trattori non targati, qualora costituiscano beni strumentali direttamente impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa e la cui funzione principale non sia il trasporto di persone, merci o cose, bensì l'esecuzione di lavorazioni operative proprie dell'attività esercitata.	Le macchine movimento terra non targate (escavatori, pale, terne) e i trattori non destinati al trasporto di merci o persone bensì l'esecuzione di lavorazioni operative proprie dell'attività esercitata, non risultano ammissibili alle agevolazioni dell'Avviso "Efficienza Energetica 2026".
18.	Con riferimento agli artt. 38 e 38-bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), si chiede di confermare se, ai fini della determinazione dei costi ammissibili mediante il metodo controfattuale, sia ritenuto ammissibile individuare lo scenario di riferimento attraverso il cosiddetto metodo della manutenzione (maintenance scenario).	Lo scenario controfattuale "maintenance scenario" NON è applicabile al bando in oggetto poiché la valutazione riguarda il punto di vista energetico.
19.	In riferimento alle spese tecniche ammissibili, si chiede se tra le stesse possa essere ricompreso il costo per la redazione della Relazione Tecnica di cui all'Allegato 5, considerato che tale documento costituisce un elaborato tecnico obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazione.	Il costo per la redazione dell'Allegato 5 NON è un costo ammissibile.

20.	L'impresa in questo momento non è in possesso dell'immobile, per il quale ha comunque un contratto preliminare di compravendita, che impegna le parti a perfezionare il passaggio di proprietà entro fine ottobre. I tempi tecnici per il frazionamento e altre pratiche burocratiche, risultano incerti o comunque non congrui per disponibilità dell'immobile in forma di proprietà entro il mese di settembre. Il contratto preliminare di compravendita, con esplicitato il vincolo temporale di fine ottobre, risulterebbe titolo di disponibilità idoneo dell'immobile? In caso di risposta positiva, è obbligatoria la registrazione?	L'Avviso consente di presentare la domanda anche qualora, alla relativa data, l'immobile non sia ancora nella disponibilità dell'impresa, purché ne sia prevista la futura disponibilità in forza di un titolo idoneo non ancora sottoscritto o registrato. In tale ipotesi, nell'Allegato 5 dovrà essere indicata la futura disponibilità dell'immobile e l'impresa dovrà produrre il relativo titolo entro il termine perentorio assegnato dal Gestore e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato, a pena di decadenza. Qualora, invece, la disponibilità dell'immobile venga comprovata mediante un contratto di locazione, il relativo titolo dovrà essere registrato, ove previsto dalla normativa vigente, e avere una durata compatibile con quanto richiesto dall'Avviso.
21.	Gli avvisi "Bando Rinnovabili 2026" ed "Efficienza Energetica 2026" sono cumulabili con Nuova Sabatini/Nuova Sabatini Green?	Gli avvisi sono cumulabili con altri aiuti di Stato o misure di sostegno pubblico (comprese garanzie pubbliche e strumenti finanziari) nei limiti previsti dalle normative europee, nazionali e regionali. Poiché la Nuova Sabatini è uno strumento nazionale gestito dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), dovrà essere verificato se la normativa nazionale consenta la sua cumulabilità con gli strumenti finanziari regionali alimentati da fondi FESR (come quelli della Regione Umbria).
22.	Nel caso si opti per il meccanismo de minimis c'è la possibilità di includere il costo di un nuovo generatore, purché questo sia alimentato da fonte rinnovabile. Il costo si somma ai costi di efficientamento della parte edile per il raggiungimento del massimale della spesa ammissibile? Sempre nell'ipotesi di sostituzione del generatore e meccanismo de minimis, nel caso in cui attualmente non esista un generatore ne va utilizzato uno "virtuale", identico nella situazione ante e post intervento, così che l'efficientamento dello stesso non produca vantaggi in termini di riduzione dei consumi energetici, finanziando il bando esclusivamente l'efficientamento della componente edificio. In questo caso è obbligo aggiungere il costo del generatore ai costi per il calcolo dell'indice Itot?	La sostituzione o l'installazione di un generatore termico non è considerato tra gli interventi edili ma come intervento di riduzione dei consumi termici o elettrici. Qualora sia necessario un generatore "virtuale", in regime de minimis e non funzionante a fonti fossili, è ammissibile e pertanto contribuisce al raggiungimento della soglia minima della spesa ammissibile e va considerato nel calcolo di Itot. L'uso di generatori virtuali è necessario per gli edifici privi di generatore.
23.	In merito alla modalità di reperimento della modulistica editabile, è previsto un link o una sezione del portale Gepafin da cui scaricare i modelli in anticipo per la pre-compilazione? È consentito riprodurre e compilare direttamente i format allegati all'Avviso Pubblico? I moduli ufficiali saranno scaricabili unicamente dall'ambiente di compilazione all'apertura dello sportello online?	Tutti i modelli e i testi degli allegati principali sono stati pubblicati come parte integrante e sostanziale dell'Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR n. 35 del 21/07/2026 e BUR n. 42 del 25/08/2026) e saranno messi a disposizione all'interno della piattaforma Gepafin a partire dalle ore 12:00 del 04/09/2026. I documenti che richiedono la firma digitale di un tecnico abilitato o di soggetti terzi possono essere riprodotti, purché compilati obbligatoriamente "secondo il modello" o in conformità a quanto pubblicato nell'Avviso. I moduli contrassegnati espressamente nell'Avviso come "compilabili da portale" dovranno essere compilati direttamente online attraverso la procedura guidata.

24.	Con riferimento all'attribuzione dei 2 punti di premialità per la componente giovanile e femminile , ai fini dell'ottenimento del punteggio, è necessario che siano presenti entrambi i requisiti, ossia che la componente sia femminile e di età inferiore ai 35 anni, oppure è sufficiente il possesso di uno solo dei due requisiti.	È sufficiente il possesso di uno solo dei due requisiti, essere un'impresa giovanile <i>oppure</i> un'impresa femminile, ai fini dell'ottenimento dei 2 punti di premialità
25.	La società conduce in locazione un immobile in Umbria sul quale è attualmente in corso un intervento complessivo di ristrutturazione edilizia. È stata già presentata al Comune una CILA relativa al progetto complessivo, che comprende, tra le diverse lavorazioni, anche interventi di efficientamento energetico quali capotto termico, sostituzione degli infissi e interventi sugli impianti. È stato comunicato l'inizio dei lavori relativo alla CILA; tuttavia, alla data odierna sono state eseguite esclusivamente opere preliminari di demolizione. Gli interventi di efficientamento energetico sopra indicati non sono ancora stati materialmente avviati, né fatturati né pagati. Tali opere possano essere oggetto di domanda nell'ambito dell'Avviso Efficienza Energetica 2026, identificandole e contabilizzandole separatamente rispetto alla ristrutturazione generale e avviandole esclusivamente successivamente alla presentazione della domanda? In particolare, si chiede conferma se la precedente comunicazione di inizio lavori relativa alla CILA complessiva, nonostante gli specifici interventi di efficientamento non siano ancora stati avviati, determini comunque la loro inammissibilità oppure se sia possibile considerarli come interventi autonomamente identificabili ai fini dell'Avviso.	La precedente comunicazione di inizio lavori relativa alla CILA complessiva, anche se già inviata, non presuppone automaticamente l'esclusione. Per considerare le opere di efficientamento come interventi autonomamente identificabili, è necessario inviare comunicazione al comune competente, in relazione alla CILA già presentata, dettagliando che "i lavori oggetto dell'Avviso (specifici interventi di efficientamento) non sono ancora stati avviati e lo saranno in data ____". La data di inizio dei lavori di efficientamento, secondo quanto regolato dal presente Avviso, deve essere almeno di un giorno successiva alla data di presentazione della domanda. Si suggerisce di identificare gli interventi di efficientamento e quantificarli dettagliatamente anche in relazione tecnica. Tutte le spese per l'efficientamento dovranno essere fatturate separatamente rispetto alla ristrutturazione generale. Le fatture dovranno riportare una descrizione dettagliata dei soli beni e lavori di efficienza energetica, l'indicazione del CUP del bando. Si suggerisce di verificare lo stato dei luoghi per l'ammissibilità all'avviso (entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, l'immobile deve essere agibile/accatostato e non devono essere necessari ulteriori lavori per ottenere tali titoli).
26.	Se un'impresa ha già beneficiato, nel 2025, di un'agevolazione concessa da Gepafin nell'ambito di un altro Avviso e vuole partecipare all'Avviso Efficienza Energetica 2026, come dovrà essere compilato il Quadro E del questionario antiriciclaggio ?	In merito alla compilazione del Quadro E del questionario antiriciclaggio, nel caso prospettato deve essere selezionata l'Opzione B – "Apertura/variazione rapporto continuativo o operazione occasionale" e devono essere compilati i relativi campi previsti per tale opzione. Nel caso in esame, trattandosi di una nuova richiesta di accesso a un diverso avviso (Efficienza Energetica 2026), si configura una nuova apertura del rapporto ai fini della procedura antiriciclaggio.
27.	In merito al calcolo di "Itot" si chiede: 1) per Ri si intende il risparmio annuo in TEP oppure nel ciclo vita del nuovo impianto? 2) C è il costo totale dell'intervento anche in caso di ottenimento di altri incentivi, come ad esempio il conto termico 3.0? Oppure può essere inserito esclusivamente la differenza tra il valore totale dell'investimento e gli altri incentivi, pertanto solamente il costo netto ammissibile dell'investimento?	Come indicato nella relazione tecnica, Ri rappresenta il risparmio annuo, mentre C rappresenta il costo dell'intervento, pertanto non tiene conto di altri sovvenzioni/contributi. Si rimanda all'Art. 16 per la cumulabilità con altri aiuti.
28.	Per "sostituzione di gruppo frigo" si intende anche la sostituzione di un frigorifero funzionale all'attività aziendale? Se sì, basta la dimostrazione	L'art. 5, comma 1, lett. b), dell'Avviso ammette, tra gli interventi di riduzione dei consumi elettrici, la sostituzione di gruppi frigo o di sistemi di

	fotografica o cosa serve per la dimostrazione della sostituzione? Per "sostituzione di climatizzazione obsoleti" si intende anche la sostituzione di un condizionatore?	climatizzazione obsoleti con pompe di calore ad alta efficienza. Pertanto, la sostituzione di un'apparecchiatura frigorifera o di un condizionatore può rientrare nell'intervento ammissibile qualora l'apparecchiatura esistente sia tecnicamente riconducibile, rispettivamente, a un gruppo frigo o a un sistema di climatizzazione e la nuova apparecchiatura presenti le caratteristiche richieste dall'Avviso. La sola circostanza che il frigorifero o il condizionatore sia funzionale all'attività aziendale non è, di per sé, sufficiente a determinarne l'ammissibilità. In sede di domanda, la documentazione tecnica dovrà consentire di identificare l'apparecchiatura esistente e quella prevista in sostituzione e di verificare il miglioramento dell'efficienza energetica conseguente all'intervento, secondo quanto richiesto dall'Avviso e dai relativi allegati tecnici. In sede di rendicontazione dovrà essere documentata l'effettiva realizzazione dell'intervento e la sostituzione delle apparecchiature previste nel progetto ammesso, mediante la documentazione richiesta dall'Avviso.
29.	Un'impresa intende realizzare la sostituzione parziale di alcune pompe di calore obsolete rispetto al totale di unità presenti presso l'unità produttiva. Si chiede se sia ammissibile adottare una stima tecnica asseverata basata sui dati di targa/schede tecniche delle macchine e presunte efficienze combinata con i profili di funzionamento attesi dell'impianto, o se esistano altre metodologie di calcolo semplificate accettate dal Soggetto Gestore per gli interventi parziali.	Non è possibile dare una risposta in quanto il quesito lascia troppo margine operativo. In generale, metodologie utilizzabili per l'intervento in oggetto potrebbero essere: - log di funzionamento delle macchine (ore e potenza erogata), da utilizzare nelle nuove macchine, - confronto con dati di targa associati alle ore di funzionamento / profili di funzionamento / calcoli delle L. 10 o APE. Resta al tecnico dimostrare la validità delle scelte operative effettuate per il calcolo del risparmio.
30.	Con riferimento all'art. 3, comma 6, dell'Avviso, il contratto di comodato d'uso gratuito viene considerato "altro idoneo titolo giuridico" attestante la disponibilità dell'immobile o del sito oggetto dell'intervento, ai fini dell'ammissibilità della domanda?	Sì, il contratto di comodato d'uso può costituire titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell'immobile o del sito oggetto dell'intervento. Il titolo deve avere una durata compatibile con la realizzazione e il completamento dell'intervento ed essere registrato, ove previsto dalla normativa vigente, entro la sottoscrizione del contratto di Finanziamento agevolato. Il beneficiario deve inoltre garantire il mantenimento della disponibilità dell'immobile fino alla scadenza del periodo di ammortamento del finanziamento, anche mediante rinnovo, proroga o sostituzione del titolo originario con altro titolo idoneo. L'Allegato 5, come rettificato, contempla espressamente anche il comodato tra i titoli di disponibilità dell'immobile.
31.	Con quali modalità verrà concessa la remissione del debito e come viene stabilita la sua percentuale?	La remissione del debito è regolata dall'Art.14 dell'Avviso. Il riconoscimento della remissione, subordinato al completamento dell'intervento e all'esito positivo delle verifiche sulla rendicontazione delle spese, viene calcolato tenendo conto della misura massima regolata dall'Art.4 dell'Avviso e dell'intensità massima e della cumulabilità degli aiuti di stato. La remissione parziale del debito viene applicata a partire dal termine del periodo di preammortamento.

		Una volta approvata la remissione, Gepafin provvede a rideterminare il debito residuo dell'impresa e a rimodulare il piano di ammortamento per i restanti 72 mesi di rimborso.
--	--	--